

N. 05600/2009 REG.SEN.  
N. 02310/2009 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 2310 del 2009, proposto da:  
Virginia Rossetti, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Noli  
Calvi, presso il cui studio, in Milano, via De Togni, n.10, è  
elettivamente domiciliata;

***contro***

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Antonello  
Mandarano, Anna Maria Moramarco e Maria Rita Surano,  
domiciliato presso gli uffici dell'avvocatura comunale, in Milano, via  
della Guastalla, 8;

***nei confronti di***

Immobiliare Rottino Vecchio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.  
Nicola Cella e Luca Benzoni Washington, con domicilio eletto  
presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, via Privata Maria Teresa,

11;

*per l'accertamento*

dell'illegittimità del silenzio – rifiuto sulla istanza del 22 giugno 2009, protocollata presso gli uffici comunali il 24 giugno 2009;  
e per la dichiarazione dell'obbligo e la conseguente condanna del Comune di Milano a provvedere sull'istanza della ricorrente entro il termine di 30 giorni dalla emananda sentenza;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Immobiliare Rottino Vecchio s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori Alessandra Noli Calvi e Anna Maria Moramarco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. La sig.ra Rossetti, in data 24 giugno 2009, ha presentato al Comune di Milano istanza affinché fosse verificata la conformità alla normativa urbanistica ed edilizia vigente dell'intervento posto in essere dalla confinante Società Immobiliare Rottino Vecchio, la correttezza delle affermazioni rese dal professionista ed il rispetto

della distanza tra l'edificio "A" e l'edificio "B" appartenente alla medesima proprietà.

2. Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente rappresenta che, nonostante il decorso di oltre novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'amministrazione comunale non si è pronunciata sulla stessa e che tale silenzio è illegittimo per violazione dell'art. 2, l. n. 241/1990 e dell'art. 27, d.P.R. n. 380/2001.

3. L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio, eccependo l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il Comune di Milano, con provvedimento del 30.10.2009, ha concluso il procedimento avviato con l'istanza presentata della sig.ra Rossetti.

4. L'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è fondata.

5. La giurisprudenza è unanime nel ritenere che l'adozione da parte dell'amministrazione di un qualsivoglia provvedimento esplicito in risposta all'istanza dell'interessato, ancorché non soddisfattivo, renda il ricorso: a) inammissibile, per carenza originaria di interesse ad agire, se il provvedimento, ancorché non comunicato, intervenga prima della proposizione del ricorso medesimo; b) improcedibile, per carenza sopravvenuta di interesse ad agire, se il provvedimento intervenga, come è accaduto nel caso di specie, nel corso del giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2007, n. 2237). Il privato ha, difatti, ottenuto il risultato al quale mira il giudizio, ossia l'intervento

di un provvedimento amministrativo.

6. Avendo l'amministrazione adottato un provvedimento espresso in data 30.10.2009, il ricorso deve, quindi, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

7. Le spese di giudizio sono poste a carico dell'amministrazione convenuta, in considerazione del comportamento tenuto nella vicenda, e si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna il Comune di Milano al pagamento a favore della ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO